

# Decisione generale concernente l'utilizzo di prodotti fitosanitari con il principio attivo Dimetoato

del 17 novembre 2010

---

*L'Ufficio federale dell'agricoltura,*

visto l'articolo 48 dell'ordinanza del 18 maggio 2005<sup>1</sup> concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari,

*decide:*

L'utilizzo dei seguenti prodotti fitosanitari:

Bellator Rex	W-4499-1
Bi 58	D-4052
Bi 58 Insektenvernichter	D-3836
Danadim Progress	D-3837
Dimethoat 40 Hoko	W-1320
Dimethoat blau	W-1599
Dimethoat Burri	W-1425
Dimethoat Realchemie	W-6534
Dimethoat S	W-4499
Diméthoate	W-4510
Perfekthion	W-2329
Perfekthion	W-5183
Rogor 40	W-1866
Rogor 40	W-1212
Rogor 40	W-1867
Roxion	W-1309
Techn'oate	F-3850

è vietato con effetto immediato per le seguenti indicazioni nelle colture ortofrutticole:

- frutta a granella: tutte le indicazioni
- albicocche, pesche/nettarine, prugne/susine, kiwi: tutte le indicazioni
- cavoli fogliacei (cavolo cinese, cavolo piuma (cavolo riccio senza testa, cavolo crespo), Pak-Choi), cavolo rapa, ravanella, ramolaccio, navoni (rapa primaverile, rapa autunnale, rutabaga, napo): tutte le indicazioni

<sup>1</sup> RS 916.161

### *Rimedi giuridici*

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 3000 Berna 14 entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

A un eventuale ricorso viene revocato l'effetto sospensivo.

17 novembre 2010

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Manfred Bötsch